

Prot.: 77996/RU

TAR N. 2022 – 009

ISTITUZIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI DETERMINATI ELEMENTI DI FISSAGGIO IN FERRO O ACCIAIO ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 17 febbraio 2022 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 36 del 17/2/2022 è pubblicato il Regolamento (UE) 2022/191 della Commissione del 16 febbraio 2022 che, a decorrere dal 18 febbraio 2022, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC 7318 1290, 7318 1491, 7318 1499, 7318 1558, 7318 1568, 7318 1582, 7318 1588, ex 7318 1595 (codici TARIC 7318 1595 19 e 7318 1595 89), ex 7318 2100 (codici TARIC 7318 2100 31, 7318 2100 39, 7318 2100 95 e 7318 2100 98) ed ex 7318 2200 (codici TARIC 7318 2200 31, 7318 2200 39, 7318 2200 95 e 7318 2200 98).

Al riguardo, si rappresenta che l'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari all' **86,5% (CADD C999)**, fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti Società cinesi, alle quali si applicano le aliquote individuali ridotte a fianco di esse indicate, insieme ai relativi codici addizionali Taric.

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Jiangsu Yongyi Fastener Co., Ltd.	22,1 %	C856
Ningbo Jinding Fastening Piece Co., Ltd.	46,1 %	C857
Wenzhou Junhao Industry Co., Ltd.	48,8 %	C858
Altre società che hanno collaborato nell'inchiesta	39,6 %	v. allegato del Reg.to UE 2022/191

L'applicazione delle suddette aliquote individuali del dazio antidumping è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurì una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: *«Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte».*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio dell' 86,5% applicabile a tutte le altre società (CADD C999).

Inoltre, ai sensi dell'art.3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, la registrazione delle importazioni, istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/970 (v. Tar 40 del 17/6/2021) è interrotta e nessun dazio antidumping definitivo deve essere riscosso retroattivamente per le importazioni registrate.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2022/191 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database TARIC, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).